

14 MAR. 2016

Prot. n.

1-1588



10001
Ministero
dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE PER GLI AFFARI ECONOMICI
UFFICIO VIII

Roma, 14 MAR. 2016

Prot. Uscita nr. 19682
Prot. Entrata nr. 17653
Risposta a nota nr. CG/0011333 del 01.03.2016
All. 1

All'Ufficio Legislativo Economia
All'Ufficio del Coordinamento Legislativo
e, p.c.
All'Ufficio Legislativo Finanze

SEDE

OGGETTO: AS 2068- Delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale della Protezione civile. Relazione tecnica.

Si fa riferimento al provvedimento in oggetto e alla relativa relazione tecnica trasmessa dal Dipartimento della protezione civile con la nota che si riscontra a margine.

Al riguardo, si restituisce la relazione tecnica positivamente verificata a condizione che vengano accolte le modifiche al **testo** di seguito indicate.

All'articolo 1, comma 1, lett. i), vanno stralciate le parole da "prevedendo" fino a "flussi finanziari". L'inciso di cui si chiede lo stralcio opera un rinvio alla legge di stabilità per la definizione della dotazione dei tre Fondi su cui si basa il sistema di finanziamento della protezione civile. Il meccanismo è quello del finanziamento a valere sull'apposita tabella, allegata alla legge di stabilità, che fissa annualmente gli importi da iscrivere nel bilancio pluriennale con riferimento alle leggi di spesa permanente (art. 11, comma 3, lett. d, della legge 196/2009). Per tali tipologie di autorizzazioni di spesa, fermo restando il carattere permanente dell'onere a carico del bilancio, la legge di stabilità si limita a definire l'ammontare dello stanziamento.

La disposizione, nella sua attuale formulazione, appare in contrasto con la clausola di invarianza finanziaria prevista dal comma 6 del medesimo articolo 1. I maggiori oneri, non quantificati e privi di copertura, discendono dall'assimilazione che di fatto la norma produce tra i due fondi nazionali - la cui dotazione finanziaria, già a legislazione vigente, è determinata annualmente in legge di stabilità secondo il meccanismo sopra descritto - e il Fondo regionale di

protezione civile che, allo stato, non presenta stanziamenti iscritti sul bilancio di previsione, ma solo alcune disponibilità su un conto corrente di tesoreria (circa 10 milioni).


La prevista estensione del meccanismo di finanziamento dei fondi nazionali rende evidente l'insufficienza degli stanziamenti del bilancio a legislazione vigente per far fronte anche alle esigenze del Fondo regionale, per la copertura delle quali non è possibile il rinvio a leggi o procedure contabili la cui entrata in vigore è successiva all'approvazione della legge delega in esame, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della citata legge di contabilità e finanza pubblica.

All'articolo 1, comma 1, lettera l) vanno espunte le parole *“anche prevedendo le conseguenti riduzioni degli obiettivi di patto di stabilità interno per le amministrazioni interessate”*. Infatti, la legge n. 208 del 2015, all'articolo 1, commi 707, 709-713, 716 e 719-734, ha previsto nuove regole di finanza pubblica per gli enti territoriali che sostituiscono la disciplina del patto di stabilità interno degli enti locali. Nello specifico, a decorrere dall'anno 2016, agli enti territoriali viene richiesto di conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali.

Si tratta, quindi, di una scelta di semplificazione che mal si concilia con disallineamenti tra risorse e spazi finanziari e, quindi, con previsioni di esclusioni dal predetto equilibrio. Si segnala, inoltre, che la previsione di eventuali esclusioni comporterebbe oneri per la finanza pubblica privi di copertura. Pertanto il periodo deve essere stralciato.

All'articolo 1, comma 1, lettera l), per ciò che attiene alle procedure finanziarie e contabili che devono essere applicate da parte dei commissari delegati titolari di contabilità speciale, va inserito il richiamo alla disciplina recata dall'art. 40, comma 2, lettera p) della legge n. 196 del 2009 e dall'articolo 15, comma 8, della legge n. 243 del 2012.

Il Ragioniere Generale dello Stato



W

**“DELEGA AL GOVERNO PER IL RIORDINO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE IN
MATERIA DI SISTEMA NAZIONALE DELLA PROTEZIONE CIVILE”**

RELAZIONE TECNICA

Il disegno di legge, che conta di un unico articolo composto da 7 commi, prevede una serie di interventi normativi da attuare attraverso il conferimento al Governo di apposita delega per il riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale della protezione civile.

Nello specifico, all'articolo 1, al comma 1 è individuato l'oggetto dell'intervento normativo e le finalità perseguite. In particolare, è previsto che tale intervento verrà realizzato attraverso l'esercizio di apposita delega conferita al Governo, che deve essere esercitata entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della legge, con l'adozione di uno o più decreti legislativi di ricognizione, riordino, coordinamento, modifica e integrazione delle disposizioni legislative che disciplinano il Servizio nazionale della protezione civile e le relative funzioni, nel rispetto dei principi e delle norme costituzionali, delle norme dell'Unione europea e in base al principio di leale collaborazione e di sussidiarietà, delimitando puntualmente gli ambiti oggetto di delega.

Preliminarmente, si evidenzia che, al fine di garantire l'assenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica si richiama in via generale, il rispetto di quanto disposto dall'articolo 17, della legge n. 196 del 2009, relativo al regime inerente gli eventuali oneri comportati dalle leggi di delega e i mezzi di copertura necessari per l'adozione dei relativi decreti legislativi. Ed al fine di dare completa attuazione al disposto del richiamato articolo 17, comma 2, seppure in considerazione della complessità della materia trattata che rende impraticabile la determinazione degli eventuali effetti finanziari connessi con tutti gli ambiti di intervento oggetto della delega, in questa fase ancora preliminare, si precisa che ciascun decreto legislativo dovrà comunque essere corredato di relazione tecnica che evidenzia, in modo specifico, gli eventuali effetti delle disposizioni recate dal medesimo schema di decreto sui saldi di finanza pubblica, attestandone la richiesta neutralità ovvero prevedendosi, come stabilito dalla richiamata disposizione, l'adeguata copertura finanziaria secondo le modalità e procedure a tal fine previste dalla legge.

Inoltre, considerato il tenore del provvedimento in argomento, inerente *il riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale della protezione civile*, e valutato che lo stesso, seppure inerisce settori o materie aventi profili di carattere finanziario, poiché si limita a determinare la disciplina organica degli strumenti di finanziamento per l'esercizio delle funzioni di protezione civile articolati in vari Fondi espressamente richiamati dalla lettera i), è possibile desumere che le disposizioni recate non siano suscettibili di

determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, fatta salva la clausola di cui al successivo comma 6. Con il comma 2 sono fissati i principi e criteri a cui i decreti legislativi debbono attenersi al fine di assicurare il coordinamento e la coerenza terminologica in materia di protezione civile e, dato il loro tenore, le disposizioni in argomento non comportano, per espressa previsione della lettera l), nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Con il comma 3 sono inoltre individuati i principi ed i criteri a cui i decreti legislativi in argomento debbono attenersi al fine di provvedere adeguatamente alla semplificazione normativa oggetto di riordino e di revisione in materia di protezione civile. Tale intervento potrà essere realizzato senza determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 4 stabilisce che i decreti legislativi, nel disciplinare i settori e le materie ivi indicati, debbano provvedere alla definizione dei criteri da seguire al fine di adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore dei medesimi decreti delegati, *“le necessarie iniziative per la ricognizione, la modifica e l'integrazione dei provvedimenti di attuazione”*, con particolare riferimento alle direttive del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2 dell'articolo 5 del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, nonché all'individuazione degli ambiti nei quali le Regioni esercitano la potestà legislativa e regolamentare fatte salve le prerogative riconosciute alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano. Anche tale intervento potrà essere realizzato senza determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 5 disciplina le modalità per l'adozione dei decreti legislativi, mediante la previsione che tali decreti siano emanati, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, che si avvale, a tal fine, del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, previa intesa espressa dalla Conferenza unificata (di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 281 del 1997), di concerto con i Ministri interessati, tra cui il Ministero dell'economia e delle finanze per gli aspetti attinenti l'ambito finanziario e previa acquisizione dei pareri del Consiglio di Stato e delle Commissioni parlamentari competenti, resi rispettivamente 30 giorni e 45 giorni dal ricevimento della richiesta. Decorsi inutilmente i termini per il parere, i decreti legislativi vengono comunque adottati.

Il comma 6, come sopra già accennato, prevede una clausola di invarianza finanziaria, ove è previsto che qualora all'atto dell'adozione dei decreti delegati l'attuazione della delega dovesse invece comportare nuovi o maggiori oneri, la relativa emanazione è condizionata alla preliminare o contemporanea individuazione della prevista copertura finanziaria con l'entrata in vigore dei provvedimenti citati, ossia, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri, che non trovino compensazione nel proprio ambito, si provvederà ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009.

Il comma 7 stabilisce che, entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi in argomento, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi stabiliti dalla presente legge, il Governo possa adottare, ai sensi del comma 5, disposizioni integrative o correttive dei decreti legislativi emanati. A tale fine, è prevista la presentazione di una relazione motivata alle Camere dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del

Capo del Dipartimento della protezione civile, che individui le disposizioni dei decreti legislativi su cui si intenda intervenire e le ragioni dell'intervento normativo proposto.

Ciò posto, considerato che, in sede di legge di delegazione non è possibile procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dall'attuazione della riforma, si rappresenta che tutti gli elementi oggetto della presente relazione troveranno una puntuale definizione in sede di attuazione dei decreti delegati che avverrà nel rispetto delle puntuali disposizioni recate dal presente disegno di legge.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito

POSITIVO NEGATIVO
Il Ragioniere Generale dello Stato
14 MAR. 2016

La relazione tecnica viene verificata positivamente a condizione che vengano accolte le modifiche al **testo** di seguito indicate:

- **All'articolo 1, comma 1, lettera i):** vanno espunte dal testo le parole da "prevedendo" fino a "flussi finanziari", in quanto tale previsione comporta profili di onerosità.
- **All'articolo 1, comma 1, lettera l)** vanno espunte le parole "anche prevedendo le conseguenti riduzioni degli obiettivi di patto di stabilità interno per le amministrazioni interessate". Infatti la legge n. 208 del 2015, all'articolo 1, commi 707, 709-713, 716 e 719-734, ha previsto nuove regole di finanza pubblica per gli enti territoriali che sostituiscono la disciplina del patto di stabilità interno degli enti locali. Nello specifico, a decorrere dall'anno 2016, agli enti territoriali viene richiesto di conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali. Si tratta, quindi, di una scelta di semplificazione che mal si concilia con disallineamenti tra risorse e spazi finanziari e quindi con previsioni di esclusioni dal predetto equilibrio. Si segnala, inoltre, che la previsione di eventuali esclusioni comporterebbe oneri per la finanza pubblica privi di copertura. Pertanto il periodo deve essere stralciato.
- **All'articolo 1, comma 1, lettera l),** per ciò che attiene alle procedure finanziarie e contabili che devono essere applicate da parte dei commissari delegati titolari di contabilità speciale, va inserito il richiamo alla disciplina recata dall'art. 40, comma 2, lettera p) della legge n. 196 del 2009 e dall'articolo 15, comma 8, della legge n. 243 del 2012.